

Lo annuncia Davico. Pronto il dm con le decurtazioni 2011

Ici, arrivano i fondi

Pagata la seconda rata di 1,68 mld

DI FRANCESCO CERISANO

Una boccata d'ossigeno per i comuni. In vista della chiusura dei bilanci entro fine anno (anche se sembra ormai certo che il termine per la presentazione dei preven-

tivi sarà prorogato al 31 marzo 2011) il Viminale, in anticipo rispetto alla scadenza del 15 dicembre, ha versato ai comuni la seconda rata dei trasferimenti erariali 2010 compensativi dell'abolizione dell'Ici prima casa. Ad annunciare il pagamento delle spettanze, pari a 1,68 miliardi di euro, è stato il sottosegretario all'interno **Michelinò Davico** secondo cui l'anticipo «contribuirà ad aiutare gli enti nel periodo di fine esercizio, tradizionalmente denso di urgenti scadenze finanziarie».

Ma i comuni non faranno in tempo a contabilizzare le somme in bilancio che subito dovranno

pensare ai tagli di 1,5 miliardi previsti dalla manovra correttiva (dl 78/2010) per il 2011 e pronti a partire dopo la firma da parte del ministro dell'interno **Roberto Maroni**, del decreto ministeriale che li ripartirà tra i singoli enti esclusivamente



Michelino Davico

secondo un criterio di proporzionalità. È questo l'effetto della mancata intesa tra governo e autonomie in Conferenza stato-città (si veda *ItaliaOggi* del 4/11/2010). Anci, Upi e Viminale non sono riusciti a trovare l'accordo, entro il termine del 30 ottobre, sui criteri di

virtuosità (rispetto del Patto, autonomia finanziaria e minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva) che avrebbero potuto modularsi almeno in parte (25%) i tagli della manovra. E così la decurtazione scatterà in modo lineare. La quantificazione del taglio 2011

per i comuni è calcolata detraendo dalle spettanze erariali 2010 unicamente la quota dinamica della compartecipazione Irpef e su questa base si calcola l'11,2%. Tale conteggio è desunto dai dati delle spettanze aggiornate a novembre 2010 e quindi non tiene conto dell'una tantum di 200 milioni di euro stanziata dalla manovra correttiva (art.14 comma 13, legge 122/2010). E proprio sulla mancata erogazione di questo contributo straordinario (su cui è stata già raggiunta l'intesa in Stato-città) l'Ance ha scritto a **Giulio Tremonti** e **Roberto Maroni**, esprimendo «forte preoccupazione per l'eccessivo prolungarsi dei tempi». «Si tratta di un contributo che da solo non potrà certo risolvere le difficoltà della finanza locale», si legge nella lettera inviata dal segretario generale dell'Ance, **Angelo Rughetti**, «ma costituisce in ogni caso un'entrata su cui i comuni fanno affidamento». Rughetti ha inoltre sollecitato l'erogazione delle restanti assegnazioni spettanti ai municipi riguardo l'Ici relativa agli immobili ex rurali.

A PIETRASANTA

Dopo i tagli spunta l'hacker

Non bastano i tagli di Tremonti e le incertezze sul federalismo fiscale, ora contro i comuni ci si mettono anche gli hacker. Un pirata informatico è riuscito a violare la rete del comune di Pietrasanta (Lu) e si è impossessato in poche ore di circa 60 mila euro. Secondo quanto ricostruito, il pirata sarebbe riuscito a penetrare in tre conti correnti postali intestati al comune riuscendo a far sparire la consistente somma, con ogni probabilità subito accreditata su una carta di credito prepagata. A confermare l'episodio è l'assessore al bilancio del comune versiliese, **Daniela Ferrari**, annunciando di aver presentato denuncia presso le autorità competenti. «Non appena abbiamo riscontrato movimenti anomali», ha detto, «siamo intervenuti tempestivamente. Nel frattempo, però, del denaro era stato prelevato».

NIENTE FURBIZIE

La Consulta bacchetta Bolzano

Niente furbizie per eludere le decisioni della Consulta. Con la sentenza n. 350/2010, depositata ieri in cancelleria, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 18, comma 2, della legge della provincia autonoma di Bolzano n.11/2009 per aver sostanzialmente riprodotto il contenuto di una norma del 2006 e di una del 2008 cassate dalla Corte rispettivamente con sentenza n. 62/2008 e n.315/2009. Si tratta delle disposizioni che attribuiscono alla giunta provinciale la possibilità di disciplinare le procedure e l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali. I giudici delle leggi hanno ricordato che risulta violato l'art. 136 Cost. «non solo qualora il legislatore disponga che una norma dichiarata incostituzionale conservi la sua efficacia, ma anche quando una legge persegua, del denaro era stato prelevato».

Gullini (Anusca): demografici con un occhio all'Europa

E dopo i primi 30, la strada è verso il futuro. Con sfide importanti per migliorare il servizio e le condizioni operative dei demografici italiani. A parlarne con *ItaliaOggi* è il presidente di Anusca, **Paride Gullini**, che traccia un bilancio del XXX Convegno nazionale chiusosi ieri presso la Kurhaus di Merano (Bz). Un convegno che ha registrato un'affluenza di 1.626 convegnisti (tra i più presenti, i demografici dell'Emilia Romagna, seguiti da Trentino Alto Adige, Lazio, Lombardia e Sicilia a cui si aggiungono 23 rappresentanti delle delegazioni estere).

«Che l'anagrafe si apra al mondo è destino che tocca tutti i paesi», dice Gullini, che aggiunge: «Sin dalla nascita dell'Associazione avevamo capito che la circolarità delle persone non è un fatto che interessa solo alcuni paesi dell'Europa, ma anche il nostro, per questo abbiamo dato vita a un'associazione europea degli ufficiali di stato civile (Evs) per cercare di favorire l'inserimento dei nostri concittadini all'estero e viceversa perché potessero ottenere dei servizi più efficienti». E annuncia: il progetto per l'interscambio dei dati anagrafici europeo Ecrn (European civil registry network), in scadenza a fine novembre, è stato prorogato di altri sei mesi. Non solo: l'Associazione collabora anche a Stork, progetto europeo che ha realizzato una piattaforma Ue per l'interoperabilità delle identità elettroniche. Il presidente Anusca è dal 3 novembre scorso anche a capo dell'Evs. «È il riconoscimento dell'attività degli ufficiali di stato civile italiani», commenta. «Spingeremo molto su quest'internazionalizzazione e abbiamo sempre sostenuto come sia importante rapportarsi con la Commissione europea perché il futuro sarà questo». I prossimi 30 anni? Gullini garantisce l'impegno di Anusca «per vedere riconosciuto il valore della figura professionale dell'ufficiale di anagrafe. Spingeremo poi sull'Ina-Saia e faremo di tutto per far crescere l'Accademia degli ufficiali di stato civile a Castel San Pietro Terme, un centro nazionale unico in Italia e secondo in Europa dopo quello tedesco. Vorremmo diventasse un vero campus di formazione professionale». Come dicevamo, la partecipazione quest'anno ha superato quota 1.600, toccando un vero e proprio record in questo momento.

Antonino D'anna



Paride Gullini

L'ANUTEL ESPRIME PERPLESSITÀ SULLA NOTA DEL MEF

Tia, la circolare non cambia nulla

La questione sulla natura della Tia sembrava sopita all'esito della nota sentenza della Corte costituzionale n. 238/09. Ma la circolare del ministero dell'economia n. 3/DF-2010 ha riaperto la questione, creando tuttavia un diffuso stato di incertezza. Il recente orientamento giurisprudenziale (vedasi Cassazione sezioni unite n. 8313-14903/10) aveva ormai pacificamente riconosciuto il carattere tributario della vecchia Tia. Proprio su tale qualificazione giudiziale molti enti avevano adeguato i propri regolamenti Tia alla mutata natura del prelievo. Rimaneva irrisolta la questione dell'Iva, non più applicabile su una entrata tributaria, e delle relative richieste di rimborso avanzate dai contribuenti. Proprio tale complessa situazione e l'entità delle somme in discussione avevano fatto invocare un intervento legislativo. Con l'art. 14, c. 33, del dl 78/10, il legislatore credeva di aver risolto la questione, affermando, con norma interpretativa, la natura corrispettiva della tariffa di cui all'art. 238 del dlgs 152/06, senza però valutare che quest'ultimo prelievo non aveva ancora avuto alcuna applicazione, a causa della mancata emanazione del regolamento attuativo, e che la Tia entrata tributaria era in realtà quella del dlgs 22/97. La problematica è stata affrontata e risolta, in modo non del tutto convincente, dalla circolare citata. In aperto contrasto con quello che appariva un consolidato indirizzo, il ministero ha ritenuto che vi sia una sostanziale identità tra la Tia ex dlgs 22/97 (Tia1) e la Tia ex dlgs 152/06 (Tia2), tenuto conto che l'art. 5, c.2quater, dl 208/08 consente ai comuni l'applicazione della Tia2 utilizzando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti (il dpr 153/99). Con la conseguenza che se la Tia2 non è un tributo (art. 14, c. 33, dl 78/10) anche la Tia1 non può esserlo. Da qui l'immediata conclusione che anche la Tia1 è soggetta ad Iva. Predetta tesi non appare convincente. In primo luogo, ritenere che la fonte normativa della Tia1 non sia più rinvenibile nella propria norma di genesi ma di

riflesso nella disposizione di facoltà del dl 208/08 e nella tariffa prevista dall'art.238 dlgs 152/06, come interpretata dall'art.14 c.33 dl n.78/10, non appare soluzione conforme alla legislazione vigente. Infatti, le disposizioni richiamate, con riferimento alla Tia1, hanno il solo scopo ed effetto di mantenerla in vigore nonostante l'abrogazione del dlgs 22/97, ma non incidono nella sua definizione, struttura e addirittura regole di determinazione. Nel contempo, l'intervento legislativo non pare in grado di ridimensionare e scalfire le considerazioni in diritto della Corte costituzionale e della Cassazione. Il ragionamento della circolare ministeriale andrebbe più correttamente letto all'inverso: se la Tia2 è disciplinata dalle stesse norme della Tia1 è la prima ad assumere la stessa natura tributaria della seconda. Tutto ciò ignorando i dubbi che la Corte di cassazione ha già espresso sulla natura non tributaria della Tia2 (sent. 17526/07). Non appare convincente neppure il richiamo effettuato dalla circolare alla prassi dell'Agenzia delle entrate (ante 2009), dimenticando, infatti, che anche la stessa Agenzia pareva essersi piegata al consolidato orientamento della giurisprudenza (nota del 21/07/10), riconoscendo la non debenza dell'Iva, e che, come ben chiarito dalla Corte costituzionale, non vi è alcuna norma positiva che preveda l'applicazione dell'Iva sulla Tia (non avendo rilevanza né l'art.6, c.13, della legge 133/99, né la prassi amministrativa in materia). Non convince neppure la tesi in virtù della quale vi sarebbe coincidenza tra i due prelievi poiché la Tia2 sarebbe applicata dai comuni in luogo degli Ato.

Antonio Chiarello

avvocato tributarista, patrocinante

in Cassazione, docente Anutel

Stefano Baldoni

responsabile

dell'area economico-finanziaria

e tributi di Corciano (Pg)

presidente regionale Umbria Anutel